



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

COMUNALE DEL

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 92 del 22 novembre 2017

IL SINDACO

dr. Giuseppe Canfora

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

avv. Maria Rosaria Aliberti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Teresa Marciano

– Riferimenti normativi

Tutte le norme europee emanate per la gestione dei rifiuti si sono ispirate alla massima tutela ambientale, mantenendo la seguente gerarchia di priorità:

- prevenzione (riduzione della produzione di rifiuti e soprattutto della loro pericolosità);
- riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di materia;
- recupero di energia;
- smaltimento finale in discarica.

La direttiva comunitaria **2008/98/CE** ha introdotto significative innovazioni alla parte **IV del D.Lgs. 152/2006**, anche con riferimento alle definizioni e disciplina della raccolta differenziata. La normativa nazionale fa riferimento a due principali argomenti di intervento: la gestione dei rifiuti e la commercializzazione e l'utilizzo dei fertilizzanti. Il **Testo Unico** in materia ambientale **n. 152 del 3 aprile 2006** interessa per diversi aspetti il settore degli ammendanti e del compost in particolare, coordina la legislazione ambientale per quanto concerne le procedure per le autorizzazioni ambientali integrate (**IPPC**), la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche dei rifiuti. La pubblicazione sul Supplemento Ordinario alla **Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2006, del D.lgs. 29 aprile 2006 n. 217** "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", in particolare, norma le caratteristiche del compost e detta regole sulla disciplina dei fertilizzanti, prevedendo sanzioni amministrative per la commercializzazione non conforme alle disposizioni dettate.

In materia di autocompostaggio la Regione Campania con Deliberazione di Giunta n. 384 del 31/07/12 ad oggetto: "metodo per il calcolo della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani", definisce la formula per il calcolo della quantità di rifiuti destinati all'autocompostaggio valutabile ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

– Definizioni

Il **compostaggio, o biostabilizzazione**, è un processo biologico aerobico che avviene spontaneamente in condizioni naturali, grazie all'azione combinata di detritivori e microrganismi che decompongono la sostanza organica e la trasformano in acqua, anidride carbonica, energia (sotto forma di calore) e rilasciano elementi nutritivi che vengono resi disponibili per la componente autotrofa (le piante) degli ecosistemi.

La **F.O.U.** è la **frazione organica umida** che viene prodotta dall'utente domestico (ad es. avanzi di cucina, fazzoletti di carta unti, bucce di frutta, scarti di verdura, ecc...)

L'**utenza domestica** è costituita esclusivamente dall'abitazione posseduta e/o occupata, a qualsiasi legittimo titolo, da soggetti residenti nel Comune ed utilizzata quale abitazione principale del proprio nucleo familiare.

La **TARI** (Tassa Rifiuti) è il tributo dovuto quale controprestazione per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, reso dal Comune. Essa viene applicata e riscossa dall'Ufficio TARI del Servizio Tributi del Comune.

L'**ufficio competente**, cui rivolgersi per qualsiasi difficoltà di gestione del processo di compostaggio, è l'Ufficio Ecologia del Comune.

Articolo 1 – Principi

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine

l'Amministrazione comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che già sono in possesso di una compostiera ed effettuano il compostaggio nei modi previsti indicati nel corpo del presente Regolamento.

2. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e, più in generale, finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

3. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini mediante l'utilizzo di sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 – Oggetto, finalità e obiettivi del Regolamento

2.1 Le norme contenute in questo Regolamento riguardano:

- i tempi e i modi per l'adesione alla pratica del compostaggio promossa dall'Amministrazione comunale di Sarno;
- le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera agli aventi diritto;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- la riduzione della quantità dei rifiuti urbani prodotti;
- l'aumento della qualità degli altri rifiuti conferiti, non contaminati dalla F.O.U.;
- la riduzione dei costi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti organici;
- la promozione della produzione e dell'utilizzo diretto del compost da parte dei privati cittadini.

2.2 Le disposizioni del presente regolamento si applicano a:

- a) scarti di frutta e verdura;
- b) gusci d'uovo sminuzzati;
- c) cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta);
- d) scarti e/o avanzi di cibo, ridotti in volume (piccole parti);
- e) trucioli di legno;
- f) fondi di caffè ed i filtri di tè, non in capsule di alluminio o plastica;
- g) ramaglie e legno, purché sminuzzati;
- h) fiori recisi;
- i) foglie e sfalci d'erba di giardino;
- j) lettiera di piccoli animali;
- k) fibre naturali;
- l) prodotti alimentari scaduti, privi dell'imballaggio e ridotti in volume;

- m) quanto normalmente introdotto all'interno del contenitore adibito alla raccolta domiciliare della frazione organica.

Art. 3 – Compostaggio domestico

Il Comune promuove la riduzione della produzione della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso l'autocompostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

- 1) L'utente è tenuto a compostare (nel luogo di allocazione dell'attrezzatura) gli scarti organici dei propri rifiuti ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali da manutenzione del giardino come specificato all'art. 2.2;
- 2) L'utente, dal momento dell'iscrizione nell'elenco dei Compostatori di cui all'art.5, **non potrà conferire i rifiuti umidi** destinati al compostaggio domestico di cui all'art 3.2 **al circuito di ritiro/raccolta rifiuti "porta a porta" o attraverso ulteriori eventuali canali di smaltimento della predetta frazione di rifiuto che dovessero essere attivati sul territorio comunale.**
- 3) In caso di concessione della compostiera in comodato gratuito e/o nel caso in cui l'utente dimostri di effettuare il compostaggio domestico mediante propria compostiera, il Comune provvederà al ritiro delle attrezzature eventualmente consegnate in precedenza allo stesso per la raccolta della F.O.U. -Frazione Organica Umida- (es. contenitori, biopattumiere) sia posizionate sul suolo pubblico che in dotazione diretta all'utente. A tal fine l'utente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione in cui esplicita il proprio impegno a non usufruire del servizio di raccolta F.O.U. attivo sul territorio;
- 4) possono aderire al compostaggio domestico unicamente le "utenze domestiche", che dispongono di **un'area verde (orto o giardino) di proprietà privata, di almeno 100 metri quadrati; Sono esclusi pertanto balconi, terrazze, garage e posti auto anche se privati;**
- 5) l'utente s'impegna ad applicare i principi del compostaggio domestico al fine dell'ottimizzazione del processo e dell'ottenimento di compost, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini;
- 6) l'utente s'impegna ad utilizzare il compost risultante dall'attività di compostaggio per corretti fini agronomici (principio di autosmaltimento);
- 7) il compostaggio domestico deve essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente e non costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, non produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze. In caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito l'ufficio competente del Comune che provvederà a consigliare la tecnica più idonea per risolvere le problematiche;
- 8) le compostiere devono essere posizionate ad una distanza idonea in modo da non arrecare danni a terzi e comunque non meno di dieci metri dalle abitazioni e cinque metri dai confini;
- 9) l'utilizzo della compostiera sarà documentato all'interno di un apposito registro che sarà consegnato all'utente all'atto dell'iscrizione nell'elenco comunale compostatori.
- 10) Possono aderire al compostaggio domestico i fabbricati composti da un massimo di tre unità abitative, fermo restando le condizioni di cui al punto 4 che dovranno essere possedute da ogni unità abitativa.

Art. 3.1 Guida al compostaggio domestico

Il primo passo per attuare il compostaggio è la scelta dell'ubicazione della compostiera in un angolo del giardino o dell'orto per poter lavorare con comodità. È preferibile scegliere una zona protetta da piante a foglia larga, che durante il periodo estivo garantiscano l'ombreggiamento, mentre in inverno, avendo perso le foglie, lascino filtrare i raggi solari. Sul fondo della compostiera, quindi a diretto contatto con il terreno, è bene disporre uno strato di 10-20 cm di materiale legnoso sminuzzato grossolanamente o di paglia, al fine di permettere la penetrazione di aria anche dal fondo ed il drenaggio dei percolati eventualmente prodotti. In generale una compostiera deve permettere una buona aereazione degli scarti contenuti, offrire una protezione dagli agenti atmosferici, impedire l'accesso di animali, essere robusto e durevole. La compostiera è un contenitore di plastica riciclata monoscocca, privo di saldature e di giunzioni, che non ha bisogno di essere montato, ma è subito pronto all'uso. Della capienza di circa 300 litri, adatto alla maggior parte dei giardini, si divide in tre parti: quella superiore costituita da uno sportello di ampie dimensioni per l'immissione degli scarti; il corpo centrale, nel quale avviene la decomposizione, munito di un'apertura per il prelievo del compost e di prese d'aria laterali che permettono una diffusa ventilazione all'interno del contenitore; una base formata da una griglia e un cono che consentono un'aereazione regolare in tutti i punti della massa, garantendo l'assenza di cattivi odori ed evitando l'intrusione di animali indesiderati. La prima operazione da effettuare, è lo sminuzzamento degli scarti, in particolare di quelli legnosi. Questa accortezza ha il duplice scopo di accelerare la biodegradazione e di facilitare la corretta miscelazione degli scarti, fondamentale affinché le condizioni di umidità, aereazione e rapporto carbonio/azoto siano il più possibile omogenee in ogni parte del cumulo. Se queste due operazioni vengono entrambe effettuate correttamente, la fase bioossidativa si dovrebbe instaurare in tempi rapidi (2-3 giorni, a seconda delle condizioni climatiche). Se la temperatura raggiunge valori troppo elevati, per raffreddare il materiale è sufficiente rivoltare ed arieggiare la massa. Trascorse 2-3 settimane, inizia la fase di maturazione e le temperature scendono fino a stabilizzarsi su valori prossimi alla temperatura ambientale. Si rende a questo punto necessario un rimescolamento della massa all'interno della compostiera, affinché anche i materiali rimasti in superficie vengano portati all'interno, dove i processi di decomposizione sono più attivi. A tale operazione segue un lieve rialzo della temperatura, che coincide con la ripresa delle reazioni bioossidative dovute al rifornimento di sostanze non ancora degradate all'interno del cumulo. È consigliabile inserire il materiale organico con frequenza quotidiana: sovraccaricare la compostiera in un'unica volta potrebbe, infatti, rallentare il processo di decomposizione.

Art. 3.2 – Attività vietate:

- è vietato miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- è vietato in ogni caso immettere, nella compostiera, rifiuti diversi da quelli di cui all'art. 2.2;
- è vietato depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone;
- è vietato danneggiare le compostiere concesse in comodato d'uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti;
- è vietata la combustione dei rifiuti;
- è vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Art. 4 - Modalità di adesione al compostaggio domestico

Per aderire al compostaggio domestico l'utente, in possesso di una compostiera domestica (in comodato d'uso o propria), deve presentare apposita domanda mediante l'utilizzo dell'Allegato A del presente Regolamento.

Verificati i requisiti, per la riduzione della TARI, l'Ufficio competente farà sottoscrivere apposita convenzione, secondo l'allegato D del presente Regolamento, in conformità allo schema di convenzione reperibile sul sito dell'Osservatorio Regionale Rifiuti della Regione Campania.

Sono escluse, dal presente Regolamento, le istanze da parte di amministratori di condomini.

Art. 5 - Elenco Compostatori

L'Ufficio competente dell'Ente predisporrà un elenco di coloro che praticano il compostaggio domestico nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e che non conferiscono la F.O.U. al servizio pubblico di Igiene Urbana. Il Comune redigerà l'elenco dei compostatori, contenente i dati anagrafici e la localizzazione delle compostiere domestiche, previa verifica dei requisiti di cui all'art.7.

L'uso improprio della compostiera per una qualsiasi delle motivazioni riportate nel presente regolamento comporterà l'automatico ritiro della stessa (se fornita dal Comune) e la decadenza da tutte le agevolazioni previste.

Gli utenti iscritti all'elenco dei compostatori, che non intendono continuare con l'attività di compostaggio domestico, devono comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio secondo il modello di cancellazione (Allegato B) e restituire la compostiera (se fornita dal Comune).

Art. 6 – Modulo di adesione

Per essere inseriti nell'elenco dei compostatori, gli utenti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7, possono presentare una domanda attraverso l'apposito Allegato (A) reperibile sul sito internet dell'Ente o all'URP. L'Allegato dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente ed avrà valenza di autocertificazione.

Art. 7 – Requisiti minimi degli utenti domestici iscritti nell'elenco comunale dei compostatori

Il cittadino che richiede di essere inserito nell'elenco dei compostatori deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) residenza nel Comune di Sarno;
- 2) iscrizione nella lista di carico degli utenti TARI;
- 3) essere in regola con i pagamenti regressi del Tributo;
- 4) avere disponibilità di un orto o giardino di minimo 100 mq;
- 5) la disponibilità di un orto e/o giardino, deve essere documentata da titolo di proprietà e/o da contratto di locazione, comodato d'uso gratuito registrato e deve ricadere nello stesso foglio catastale ove risiede e/o ha dimora il richiedente o foglio confinante.

Gli utenti che hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei compostatori e ad ottenere una compostiera in comodato d'uso, qualora disponibile, sono i cittadini che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARI e che dichiarano di:

- a) effettuare, in modo abituale e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
- b) il numero di componenti del nucleo familiare;

c) rendersi disponibili per eventuali controlli che il Comune ritenga opportuno effettuare direttamente e/o tramite il gestore dei servizi di Igiene Urbana.

Gli stessi requisiti necessitano per coloro che intendono praticare il compostaggio con una compostiera di proprietà di cui si esibisca fattura di acquisto e sulla base della quale che venga richiesta la riduzione della TARI.

Art. 8 – Riduzione TARI

Ai sensi dell'art. 63 comma 10 lett. b) del vigente regolamento IUC (approvato con Delibera C.C. n. 24 del 9 settembre 2014 come successivamente integrato e modificato), si applica la riduzione tariffaria del 20% per chi utilizza modalità di smaltimento che favoriscono il compostaggio domestico ed il riciclaggio domestico della frazione umida del rifiuto, con richiesta annuale del beneficio. Tale riduzione si applica sulla tariffa completa, sia sulla quota fissa sia sulla quota variabile. La riduzione è indipendente da altre forme di sgravio e, pertanto, potrà sommarsi ad altre riduzioni, secondo le disposizioni del regolamento IUC vigente.

Ai fini dell'ottenimento della riduzione nella misura pari al 20% della TARI, ai sensi dell'art. 63, comma 10, lett. b del vigente Regolamento IUC, si dovranno adempiere alle seguenti formalità.

Preventivamente, i soggetti interessati devono depositare presso l'Ufficio Ecologia una apposita ISTANZA, come da art. 6 del presente regolamento utilizzando il modello allegato A.

A conclusione della verifica dei requisiti di cui all'istanza (modello allegato A) depositata presso l'Ufficio Ecologia, come da precedente capoverso ed ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, il medesimo ufficio farà sottoscrivere agli utenti aventi diritto apposita convenzione, come modello allegato D.

Dopo l'avvenuta iscrizione all'Elenco dei Compostatori all'espletamento della procedura di cui ai commi precedenti, il soggetto avente diritto potrà depositare presso l'ufficio TARI apposita ISTANZA di Richiesta Agevolazioni (modello allegato C) entro il 30 aprile di ogni anno con in allegato il Certificato di Iscrizione all'Elenco anzidetto.

Ai fini dell'ottenimento della riduzione, di cui al presente articolo, l'utente dovrà essere in regola con i pagamenti della TARSU/TARI.

Tale riduzione sulla TARI dovrà essere riconosciuta dall'anno successivo a quello della richiesta.

L'uso improprio della compostiera o qualsiasi non conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 4 comportano l'automatica ed immediata revoca della riduzione per l'intero anno in cui è stata contestata l'irregolarità ed il ritiro della compostiera (se fornita dal Comune), secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del presente regolamento.

Gli utenti iscritti all'elenco dei compostatori, che hanno comunicato la cessazione dell'attività di compostaggio e che hanno restituito la compostiera, se fornita dal Comune, devono depositare all'ufficio TARI copia del modello di cancellazione (Allegato B).

Art. 9 – Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/06 e s.m.i. e alla normativa di settore regionale per quanto di pertinenza, nonché ai regolamenti comunali.

Art. 10 – Pubblicità del Regolamento

La copia del presente Regolamento, a norma della Legge 241/90 e s.m.i., sarà a disposizione presso l'Ufficio Ecologie del Comune.

L'Amministrazione comunale provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria, necessaria alla corretta applicazione del presente Regolamento.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale

Ogni altra disposizione di Regolamenti comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 11 – Modifiche al presente Regolamento

Il Comune si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente Regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio.